



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale Campania

PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DEGLI ARTT. 60, 95 COMMA 2 E 157 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 E SS.MM.II., PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA EX ART. 26 D.LGS. 50/2016 DEL PROGETTO DEFINITIVO, DEL PROGETTO ESECUTIVO E DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO INERENTI L'INTERVENTO DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'EDIFICIO CD. "MONOBLOCCO" PER LA REALIZZAZIONE DI UN POLO AMMINISTRATIVO PER LA CITTÀ DI CASERTA PRESSO IL COMPENDIO IMMOBILIARE CED0064 "OSPEDALE MILITARE S. FRANCESCO DA PAOLA" SITO IN CASERTA ALLA VIA SAN FRANCESCO DA PAOLA, OGGI "CASERMA TESCIONE"

CUP: G25F21000420001 - CIG: 9735605B64 - CPV: 71248000-8

FAQ n. 2 al 28.04.2023

Quesito 1

Con riferimento ai requisiti del Gruppo di Lavoro richiesto al punto 7.1.2 lettera del Disciplinare di gara si chiede di confermare che lo stesso possa essere composto da soggetti necessariamente interni alla società stessa e dunque non necessariamente soci, dipendenti e consulenti che abbiano fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA. Tale rapporto specifico si riferisce all'organigramma delle società di ingegneria disciplinate dal D.M. 263/2016, cioè a soggetti diversi dagli Organismi di controllo accreditati di tipo "A" ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e sottoposti ad una peculiare disciplina, anche in termini di requisiti strutturali e del personale, dalla ripetuta norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e dai Regolamenti ACCREDIA che ne disciplinano l'attività.

Si chiede, pertanto, conferma che le figure professionali indicate quali componenti il Gruppo di lavoro di Verifica al punto 7.1.2 lettera del Disciplinare di gara, possano essere dei consulenti abituali della società, iscritti all'Albo professionale, muniti di Partita IVA e che non abbiano necessariamente fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA.

Risposta 1

Resta ferma la validità della precisazione del Disciplinare inerente i consulenti esterni (fatturato annuo maggiore del 50%) nei casi indicati dal D.M. 263/2016.

Diversamente, nel caso di Organismi di Ispezione accreditati ai sensi della Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, non rientranti nelle casistiche di cui al citato Decreto, si conferma che è possibile il ricorso a consulenti abituali, purché nominativamente indicati nella domanda di partecipazione quali componenti della struttura operativa minima, dotati delle competenze specialistiche richieste e delle abilitazioni/iscrizioni ad Albi/esperienze richieste ed ai quali si applica, inoltre, quanto prescritto al punto 6 della succitata Norma, nonché quanto riportato nei regolamenti ACCREDIA, con particolare riferimento al punto 6.1.5 del relativo Documento RT-33 Rev-01: *Prescrizioni per l'accreditamento degli organismi di ispezione di tipo A, B e C ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, in conformita' al "Protocollo ITACA"*. Pertanto, possono essere inseriti nella struttura operativa minima professionisti (dipendenti dell'Organismo o collaboratori esterni), in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale richiesti e che non intrattengano o abbiano intrattenuto, negli ultimi 2 anni, rapporti professionali con i Soggetti coinvolti in attività oggetto della verifica ispettiva in questione e che si impegnino, per iscritto, al momento dell'accettazione dell'incarico, a non intrattenere rapporti professionali o di servizio con i medesimi Soggetti per i successivi 2 anni.

Quesito 2

Con riferimento ai requisiti del Gruppo di Lavoro, quanto richiesto al par. 7.1.2 del Disciplinare di gara sembra riferirsi all'organigramma delle società di ingegneria disciplinate dal D.M. 263/2016, cioè a soggetti diversi dagli Organismi di controllo accreditati di tipo "A" ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 (quali la scrivente) sottoposti ad una peculiare disciplina, anche in termini di requisiti strutturali e del personale, dalla ripetuta norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e dai Regolamenti ACCREDIA che ne disciplinano l'attività. Si chiede, pertanto, conferma che alcune delle figure professionali indicate quali componenti il Gruppo di lavoro di Verifica (ad esempio il Responsabile della verifica in materia di CAM accreditato ai sensi della norma ISO/IEC 17024), possano essere dei consulenti abituali della società, iscritti all'Albo professionale, muniti di Partita IVA e che non abbiano necessariamente fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA.

Risposta 2

Si rimanda alla risposta al quesito 1.

Quesito 3

... per quanto riguarda l'Offerta di gestione informativa (OGI), in base a quanto previsto a pag. 31 del Disciplinare di gara, viene richiesto che venga redatta secondo template allegato. Si chiede di fornire tale Template, in quanto risulta mancante.

Risposta 3

Il Template in questione, denominato "Allegato4_ADM2022-ADM-SPECIFOGI-XX-SO-Z-V000001.odt" è contenuto nella cartella compressa in cui sono salvati tutti i documenti allegati al Capitolato, il cui link è stato reso disponibile unitamente a tutti gli altri documenti di gara:

Per rapida consultazione, viene comunque riportato di seguito nuovamente il link:

<https://drive.google.com/drive/folders/1soj92MzvzXzSPx41HYL7O3cpiLJXK5s1?usp=sharing>

Qualora il collegamento non si attivasse semplicemente cliccando, si suggerisce di copiare l'indirizzo completo ed incollarlo in un qualsiasi motore di ricerca.

Quesito 4

Nel digitare i link indicati nei file 4_Capitolato_Allegati_LINK e 4_Capitolato_Allegati_LINK1, il sistema mi dà il seguente errore: "Siamo spiacenti, il file che hai richiesto non esiste". Chiedo cortesemente di avere i link attivi.

Risposta 4

Si rimanda, per quanto riguarda il link attivo, alla risposta al quesito 3.

Quesito 5

... si segnala che il file contenente il link per scaricare gli allegati al Capitolato d'Appalto contiene un link non funzionante.

Risulta pertanto mancante la il template allegato messo a disposizione dalla Stazione Appaltante, denominato BIMSO – Specifica Operativa - Offerta di Gestione informativa.

Risposta 5

Si rimanda, per quanto il template ed il link attivo da cui scaricarlo, alla risposta al quesito 3.

Quesito 6

Richiesta chiarimenti e rettifica Risposta al quesito 1 pubblicato in data 27/04/2023

1. *Con riferimento alla risposta al quesito 1 nella FAQ n. 1 pubblicata in data odierna da codesta rispettabile Stazione Appaltante, si chiede cortesemente di voler precisare se si tratti di un refuso quanto riportato nel seguente passaggio: “..... con particolare riferimento al punto 6.1.5 del relativo Documento RT-33 Rev-01: Prescrizioni per l’accreditamento degli organismi di ispezione di tipo A, B e C ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, in conformità al “Protocollo ITACA”. Infatti, posto che il disciplinare di gara prevede (cfr. art. 5) quali soggetti ammessi Organismi di controllo di tipo A o di tipo C, accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento (CE) 765 del 2008 per le attività di verifica della progettazione delle opere, il Regolamento Accredia che disciplina l’attività di verifica del progetto è il Regolamento RT07 e non il Regolamento RT33 il cui ambito di applicazione è quello delle ispezioni svolte nell’ambito delle costruzioni per l’applicazione del Protocollo Itaca.*

Il riferimento al Regolamento RT33 è, inoltre, in contraddizione con la specificità della competenza richiesta nel disciplinare di gara a pag. 31 al professionista CAM accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17024 dove si prevede “...Certificazione in corso di validità rilasciata da organismi accreditati secondo la norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17024 che applicano uno dei protocolli di sostenibilità degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale (Leed, Well, Breeam, Etc)” e dove, dunque, è ammessa l’applicazione di uno qualunque dei protocolli di sostenibilità ambientale rientranti nel rating systems e non in via esclusiva il Protocollo Itaca.

2. *Inoltre, si evidenzia che quanto di seguito riportato nella risposta al quesito 1 in merito ai dipendenti dell’Organismo o collaboratori esterni (“...che, in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale richiesti, non debbano intrattenere o non abbiano intrattenuto, negli ultimi 2 anni, rapporti professionali con i Soggetti coinvolti in attività oggetto della verifica ispettiva in questione e che si debbano impegnare, per iscritto, al momento dell’accettazione dell’incarico, a non intrattenere rapporti professionali o di servizio con i medesimi Soggetti per i successivi 2 anni”) risulta essere non un mero chiarimento delle disposizioni del disciplinare di gara, ma una integrazione sostanziale della stessa lex specialis.*

La Giurisprudenza, ormai consolidata, stabilisce che i chiarimenti resi dalla Stazione Appaltante nel corso di una gara d’appalto non possano avere alcun contenuto provvedimentale, non potendo costituire, integrazione o rettifica della lex specialis; i chiarimenti della stazione appaltante, infatti, sono ammissibili solo se contribuiscono, con un’operazione di interpretazione del testo, a renderne chiaro e comprensibile il significato, ma non quando, proprio mediante l’attività interpretativa, si giunga ad attribuire ad una disposizione della lex specialis, un significato ed una portata diversa o maggiore di quella che risulta dal testo stesso (Consiglio di Stato sez. III, 7 gennaio 2022, n. 64 e Consiglio di Stato, sez. V, 07.09.2022 n. 7793).

La medesima considerazione è da riferirsi anche al RT33, non citato in alcun modo nel Disciplinare di Gara.

Per quanto sopra esposto, si chiede cortesemente a codesta rispettabile Stazione Appaltante, di voler procedere alle opportune rettifiche alla risposta al quesito 1, eliminando il riferimento al RT 33 ed eliminando, altresì, il passaggio relativo ai dipendenti dell’Organismo o collaboratori esterni riportato al precedente punto 2.

Da ultimo, si rappresenta come, sebbene la presente richiesta di chiarimenti venga formulata e trasmessa il giorno dopo il termine stabilito, la scrivente, alla luce di quanto sopra esposto in merito alla giurisprudenza in materia, ritenga opportuno e necessario ottenere una risposta in tempi stretti da codesta rispettabile Stazione Appaltante.

Risposta 6

Non essendo disponibile uno specifico Regolamento ACCREDIA relativo alla fattispecie prevista dai documenti di gara, nella risposta al quesito posto (n.1 della FAQ1) la Stazione Appaltante si è riferita al regolamento ritenuto maggiormente assimilabile, ossia il n. 33, senza con ciò voler aggiungere ulteriori requisiti a quelli definiti dalla lex specialis.

Alla luce dell'ulteriore quesito posto, ritenendo che la risposta fornita possa ingenerare perplessità nei potenziali concorrenti, si conferma l'applicabilità dell'invocato Regolamento RT07 e pertanto la risposta al quesito n. 1 della FAQ n. 1 deve intendersi emendata come segue:

“Resta ferma la validità della precisazione del Disciplinare inerente i consulenti esterni (fatturato annuo maggiore del 50%) nei casi indicati dal D.M. 263/2016.

Diversamente, nel caso di Organismi di Ispezione accreditati ai sensi della Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, non rientranti nelle casistiche di cui al citato Decreto, si conferma che è possibile il ricorso a consulenti abituali, purché nominativamente indicati nella domanda di partecipazione quali componenti della struttura operativa minima, dotati delle competenze specialistiche richieste e delle abilitazioni/iscrizioni ad Albi/esperienze richieste ed ai quali si applica, inoltre, quanto prescritto al punto 6 della succitata Norma, nonché quanto riportato nei regolamenti ACCREDIA, con particolare riferimento al punto 6.1.5 del relativo Documento RT-33 Rev-01: *Prescrizioni per l'accreditamento degli organismi di ispezione di tipo A, B e C ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, in conformità' al "Protocollo ITACA"*. Pertanto, possono essere inseriti nella struttura operativa minima professionisti (dipendenti dell'Organismo o collaboratori esterni), in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale richiesti e che non intrattengano o abbiano intrattenuto, negli ultimi 2 anni, rapporti professionali con i Soggetti coinvolti in attività oggetto della verifica ispettiva in questione e che si impegnino, per iscritto, al momento dell'accettazione dell'incarico, a non intrattenere rapporti professionali o di servizio con i medesimi Soggetti per i successivi 2 anni.”

Quesito 7

Per quanto prima trasmesso, si chiede di voler concedere una proroga sul termine di presentazione dell'offerta.

Risposta 7

In considerazione dei chiarimenti forniti con la risposta n. 6, non si ritiene di dover prorogare i termini di presentazione dell'offerta.